

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 56 del 24 maggio 2023

Differimento, dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, del termine di presentazione della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e della rendicontazione delle spese inerenti alle attività dei Consulenti Familiari delle Aziende UU.LL.SS., di cui al decreto numero 32 del 28 maggio 2021 del Direttore dell'Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si dispone un differimento, dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, del termine di presentazione della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e della rendicontazione delle spese inerenti alle attività dei Consulenti Familiari delle Aziende UU.LL.SS., di cui al decreto numero 32 del 28 maggio 2021 del Direttore dell'Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto numero 32 del 28 maggio 2021 del Direttore dell'Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, con il quale sono stati disposti l'assegnazione e il riparto alle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie del Veneto della somma complessiva di euro 1.000.000,00 per le attività dei consulenti familiari, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 24 "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

PRESO ATTO che il medesimo decreto:

1. dà atto che la somma trova copertura nel quadro delle risorse della GSA 2021, a valere sul capitolo n. 103828 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - interventi per lo sviluppo dei consulenti familiari pubblici - trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1, p.to b, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n. 118 - L.R. 25/10/2016, n. 19 - art. 47, L.R. 29/12/2017, n. 45)", linea di spesa 0228 "Finanziamento regionale per lo sviluppo dei consulenti familiari pubblici" e la stessa è già stata liquidata ad Azienda Zero con decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 29 del 7 aprile 2021;
2. dispone che l'Azienda Zero - ente al quale, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della L.R. n. 19/2016, spetta la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 118/2011 - provveda ad erogare alle Aziende ULSS gli importi di cui all'Allegato A, con le modalità riportate nel medesimo e di seguito precisate:
 - ◆ il 70% ad esecutività del presente provvedimento;
 - ◆ il residuo saldo sulla base della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e della rendicontazione delle spese approvate con provvedimento della rispettiva Azienda ULSS, da inoltrare alla Regione del Veneto entro il 30 settembre 2023;
3. dà atto che l'importo complessivo stanziato nel capitolo di spesa n. 103828, finanziato con quota parte delle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2021 destinate alla gestione accentrata della spesa, risulta incassato mensilmente in gestione sanitaria, in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. n. 112/2008;

VISTA la nota del 15 maggio 2023 (registrata al protocollo 263948 del 16 maggio 2023 della Regione del Veneto), con la quale l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale di San Dona' di Piave (VE) chiede di differire al 31 gennaio 2024 il termine per la rendicontazione delle attività, tenuto conto del necessario e preliminarmente iter di selezione degli incarichi da conferire ai professionisti impegnati nell'attuazione delle medesime attività;

RITENUTO che la proroga richiesta possa consentire la migliore realizzazione delle attività, da parte non solo dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale di San Dona' di Piave (VE) ma per tutte le Aziende ULSS di cui al decreto numero 32 del 28 maggio 2021 del Direttore dell'Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;

RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, di cui al decreto numero 32 del 28 maggio 2021 del Direttore dell'Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, stabilendo uno slittamento dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, per tutte le Aziende UU.LL.SS.;

VISTI:

1. il Decreto-Legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
2. la Legge numero 39 del 29 novembre 2001 della Regione del Veneto;
3. la Legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
4. il Regolamento numero 1 del 31 maggio 2016 della Regione del Veneto;
5. il DDR numero 1 del 5 gennaio 2022 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";

decreta

1. di differire il termine di presentazione della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e della rendicontazione delle spese delle attività dei Consulenti Familiari delle Aziende UU.LL.SS., di cui al decreto numero 32 del 28 maggio 2021 del Direttore dell'Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, prevedendo uno slittamento del medesimo dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, per tutte le Aziende UU.LL.SS.;
2. di prevedere la trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS beneficiarie ed all'Azienda Zero, incaricata della gestione dei flussi finanziari;
3. di rammentare, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
4. di pubblicare il presente atto, in forma integrale, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pasquale Borsellino